

CASSAZIONE

Il cittadino non può imporre il procedimento

La Cassazione penale non riconosce colpevole d'omissione d'atti d'ufficio l'Ordine che non avvia un procedimento dopo l'esposto e non dà conto al cittadino del suo operato. Il cittadino è estraneo alle procedure disciplinari.



A gennaio la Cassazione penale (sentenza 4 gennaio 2012 n. 79) ha stabilito che un cittadino non può pretendere che l'Ordine professionale sottoponga a procedimento disciplinare il professionista da cui si ritiene danneggiato. Non c'è interesse tutelabile, secondo la Corte. Al massimo può esserci un interesse "di

mero fatto" a ottenere l'avvio di un procedimento disciplinare, ma se la procedura disciplinare non viene avviata, l'Ordine professionale non deve darne conto al privato: questo interesse, se violato, non è perseguibile penalmente.

La sentenza prende le mosse dalle iniziative di un cliente che aveva presentato più esposti all'Ordine nei confronti di un cardiologo,

che a suo parere aveva violato norme deontologiche commettendo errori per imperizia. Su tali esposti l'Ordine dei medici non aveva provveduto, senza nemmeno indicare le ragioni del ritardo o del diniego. Di qui, una volta decorsi i 30 giorni (legge 241/1990), la denuncia penale all'Ordine per omissione di atti di ufficio (articolo 328 del Codice penale), un reato che si configura in tutti i casi in cui vi è un obbligo di rispondere o di provvedere su istanze di privati. Ma la Cassazione esclude il reato di omissione in quanto la richiesta di provvedere non corrisponde a un interesse giuridicamente tutelato. Alla sentenza ha dato rilievo il Sole 24 Ore, commentandola come una sentenza destinata a far discutere sul ruolo dell'Ordine professionale, che in buona sostanza "può omettere istruttorie sul proprio iscritto, può non rispondere alle richieste di chiarimenti del privato, può omettere provvedimenti e sottrarsi all'onere di spiegare le ragioni di tale diniego". Quindi, il cittadino rimane estraneo alle procedure disciplinari deontologiche, senza un ruolo attivo come utente autore degli esposti. La stessa Cassazione, in sede civile (10070/2011), aveva sottolineato che le sanzioni disciplinari irrogate dagli Ordini non possono esser impugnate dal privato denunciante, che le ritenga troppo miti. Secondo i giudici civili, l'interessato si può tutt'al più rivolgere alla magistratura civile o penale per far valere i propri interessi, lamentando un danno ingiusto e un eventuale abuso di ufficio da parte dell'ordine professionale (articolo 323 del Codice penale: Cassazione 24088/2011). Avv. M.G.T. ●